

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n. 159 /2010

nell'adunanza del 14 ottobre 2010

Composta dai seguenti magistrati:

Pres. Mario G.C. Sancetta Presidente

Cons. Raffaele Del Grosso

Cons. Silvano Di Salvo

Cons. Tommaso Viciglione

Cons. Corradino Corrado

Cons. Francesco Uccello relatore

I Ref. Laura Cafasso

Ha adottato la seguente deliberazione:

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il quesito inoltrato dal Sindaco del Comune di Sparanise (CE) con nota prot. n. 19534 in data 18 dicembre 2009;

Vista l'ordinanza presidenziale n.58/2010 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore;

PREMESSO

Con la nota richiamata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Sparanise (CE) ha chiesto il parere di questa Sezione regionale in ordine all'adozione delle misure organizzative previste dall'art. 9 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, diretto a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Nel formulare il quesito, il Sindaco ha chiesto se, allo scopo di velocizzare i tempi dei pagamenti anche in funzione anticrisi, sia possibile derogare *"...all'obbligo dell'esito regolare del DURC in relazione a soggetti, quali ditte individuali, artigiani, piccole imprese artigiane, piccoli imprenditori agricoli, che per la loro natura abbiano comprovate esigenze e difficoltà finanziarie..."*. Tale misura, prosegue il Comune di Sparanise, potrebbe essere mitigata dalla previsione secondo la quale, *"...in presenza di acquisizione di DURC con esito non regolare, il soggetto riceverà il pagamento per una sola volta con l'obbligo di regolarizzare entro il termine di giorni 60 la propria posizione contributiva (considerata ai fini del DURC)"*.

CONSIDERATO

Nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine al requisito di ammissibilità soggettiva delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza del Sindaco del Comune di Sparanise in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione comunale legittimato ad esprimere, ai sensi dell'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno.

Del pari, il Collegio osserva come, sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva, il quesito in trattazione pervenga, nella prospettazione sottoposta, alla materia della contabilità pubblica di cui all'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, atteso che esso riguarda l'ultima delle quattro fasi della procedura di spesa (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) ed, in particolare, la specifica disciplina che, in ragione di esigenze di accelerazione dei pagamenti, obbliga le Amministrazioni pubbliche ad adottare le opportune iniziative organizzative e contabili volte a contenere la formazione di nuove situazioni debitorie.

In armonia con l'orientamento espresso in sede di coordinamento dalla Sezione delle Autonomie con atto di indirizzo del 27 aprile 2004, ribadito ed estesamente motivato nelle successive deliberazioni n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 e n. 9/AUT/2009 del 4 giugno 2009, deve ribadirsi che la funzione consultiva esercitata dalla Sezione può riguardare soltanto i profili di carattere generale ed astratto della questione prospettata, in quanto un eventuale coinvolgimento nei processi decisionali dell'Ente si porrebbe in conflitto con altre funzioni intestate alla Corte e contraddistinte da assoluta indipendenza e terzietà.

Nel merito, il quesito all'esame attiene, sostanzialmente, alla possibilità di introdurre, in virtù dell'art. 9 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, specifiche deroghe all'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002, n.

266, che fa obbligo alle imprese affidatarie di appalti pubblici (lavori, servizi o forniture) di attestare, a mezzo di Documento unico di regolarità contributiva (DURC), la correttezza delle rispettive posizioni contributive relativamente anche agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa INPS ed INAIL.

A tale riguardo, occorre preliminarmente osservare che l'art. 9, lett. a), del D.L. n. 78/2009, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, non introduce particolari deroghe legislative né contempla fattispecie normative suscettibili di incidere direttamente sui rapporti obbligatori posti in essere, ma si limita a prevedere l'adozione di "*opportune misure organizzative*", interne all'Amministrazione, dirette a prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie.

Per converso, l'art. 2 del D.L. n. 210/2002, nell'aver attribuito alle imprese l'onere di comprovare la propria regolarità contributiva - pena la revoca dell'affidamento - non può non subordinare il pagamento delle singole fatture (relative agli incarichi ricevuti) alla previa verifica della sussistenza e persistenza, per tutta la durata del rapporto contrattuale, del possesso dei requisiti che condizionano l'adempimento dell'Amministrazione.

Invero, il venir meno dello *status* soggettivo acquisito dall'operatore economico al termine della fase pubblicistica che trova la sua conclusione nell'atto di affidamento disposto in virtù dell'accertata sussistenza del requisito della regolarità contributiva, non potrebbe che riverberarsi sulla sua capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, condizione soggettiva, questa, che deve persistere per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale. Tale evenienza, laddove non fosse direttamente sanzionata dal legislatore con la revoca dell'affidamento, ben potrebbe costituire causa legittima di risoluzione contrattuale per sopravvenuta mancanza di un presupposto legale indispensabile alla stipula del contratto nonché causa di esclusione riconducibile all'assenza del requisito della idoneità ed affidabilità morale dell'affidatario dell'appalto pubblico.

Ne consegue che, in caso di esito negativo del predetto accertamento contributivo, l'Amministrazione non ha facoltà di concedere all'impresa affidataria un termine per la relativa regolarizzazione, essendo vincolata a revocare *ex lege* l'atto di affidamento.

Quanto sopra trova conferma, altresì, nella irrilevanza di eventuali adempimenti tardivi da parte dell'operatore privato stante la inderogabilità ed imperatività del citato disposto di cui all'art. 2, che costituisce espressione del principio di ordine pubblico interno.

Pertanto, nell'attuale quadro normativo, l'eventuale accertamento del mancato rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali preclude all'Ente la possibilità di assumere misure organizzative incompatibili con la richiamata disposizione.

E' appena il caso di ricordare che il legislatore, in ragione del superiore interesse pubblico alla sana competitività tra le imprese e al contrasto all'economia sommersa, non

ha inteso lasciare alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine alla concessione di uno spazio di tollerabilità a beneficio delle imprese affidatarie (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1458/2009).

PER QUESTI MOTIVI

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2010.

Il relatore

f.to Francesco Uccello

Il Presidente

f.to Mario G.C. Sancetta

Depositato in Segreteria in data 15 ottobre 2010

Per il Dirigente del servizio di supporto

f.to dott. Mauro Grimaldi